



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0013895**

del 09/12/2019 ore 14:36:45
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 09 DIC. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Forlì e Cesena
Corso Mazzini, 165
47121 Forlì**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 152/2019_esonero ex articolo 8, comma 1, lettera d).

Si fa seguito alla Vs. richiesta dell'11 settembre 2019 con la quale, vista la previsione di esonero per "assunzione di cariche pubbliche elettive", di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) (introdotta nel Regolamento per la FPC entrato in vigore il 16 agosto 2019) si chiede se la carica di assessore comunale possa essere considerata tra le "cariche pubbliche elettive" per le quali la vigente legislazione prevede "la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato". A tal riguardo si osserva quanto segue.

Ancorché la formulazione letterale della norma faccia riferimento alle cariche "elettive", considerato che la finalità della stessa è agevolare lo svolgimento da parte degli iscritti nell'albo di funzioni pubbliche esercitate nell'interesse della collettività, si ritiene che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*) del Regolamento FPC, possa avere come destinatari anche coloro che ricoprono cariche pubbliche cui si accede per elezione di c.d. "secondo grado", quale può intendersi la nomina effettuata da parte di un organo che provenga da elezione diretta (c.d. "di primo grado"). L'esonero dalla formazione previsto dall'art. 8 citato può, pertanto, essere applicato anche agli iscritti nell'albo nominati alla carica di assessore comunale¹.

Cordiali saluti.

Francesca Maione

¹ Tale interpretazione appare essere suffragata dalla circostanza che il Testo Unico Enti Locali (D.lgs. 267/2000) prevede a favore dei "lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali" il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della giunta (articolo 79, co. 3) e la possibilità di richiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato (articolo 81), stesse prerogative previste per gli amministratori degli enti locali ad elezione diretta.